



.....OMISSIS.....

Oggetto

Lavori di aggiornamento e ampliamento del sistema di videosorveglianzaOMISSIS..... – requisiti del progettista e direttore dei lavori - Richiesta parere.

Funz. Cons. 8/2021

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 1 ottobre 2021, acquisita al prot. Aut. n. 71458, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 7 dicembre 2018, si comunica che il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 1° dicembre 2021, ha approvato le seguenti considerazioni.

Preliminarmente si rappresenta che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d’appalto o di concessione, fatto salvo l’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del Regolamento del 28 giugno 2017.

Quale indirizzo di carattere generale sulla questione sollevata nella richiesta di parere, relativa alla possibilità per un dipendente del Comune, inquadrato nel Corpo di Polizia Locale, di svolgere incarichi di progettazione per l’amministrazione di appartenenza, si osserva preliminarmente che la materia degli incarichi di architettura e ingegneria funzionali alla realizzazione di lavori pubblici, è disciplinata dal d.lgs. n. 50/2016, che ne prevede l’attribuzione all’interno delle stazioni appalti o all’esterno, a soggetti selezionati con le procedure stabilite dal medesimo decreto legislativo.

In particolare, per quanto rileva ai fini del presente parere, l’articolo 24 del Codice, rubricato “Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”, stabilisce che le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici *sono espletate*: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le Comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire; c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; d) dai soggetti di cui all’articolo 46. Il comma 3 stabilisce inoltre che «I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione (...)».

La norma *de qua*, ripropone quanto già disposto in passato dalla l. n. 109/1994 e dal d.lgs. n. 163/2006, in ordine ai soggetti deputati alla *progettazione interna* alle amministrazioni aggiudicatrici, prevedendo espressamente che la stessa deve essere svolta

(i) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, (ii) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire e (iii) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge.

La progettazione interna nei primi due casi si concreta quindi in prestazioni da parte di pubblici uffici, da intendersi - secondo la nozione comune - come complessi di mezzi e di persone fisiche ad essi addetti e che sono identificati, o nella *particolare articolazione tecnica interna* della pubblica amministrazione, ovvero nella *comune struttura tecnica consortile* di più enti locali; la terza ipotesi consiste, invece, in un rinvio a tutte le disposizioni di legge che prevedono la possibilità per le pubbliche amministrazioni di avvalersi, per la progettazione di lavori pubblici, di altre amministrazioni che utilizzano, a loro volta, propri uffici (in tal senso Atto di Regolazione n. 6/99).

La norma limita, quindi, la possibilità di svolgere l'attività progettuale per i lavori pubblici, ai dipendenti inquadrati negli uffici tecnici delle stazioni appaltanti.

È quanto può desumersi anche dalla Relazione Illustrativa del d.lgs. 50/2016 che, in ordine alle previsioni dell'art. 24 del Codice chiarisce che la norma «definisce da chi possano essere espletate le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici (...). La disposizione prevede, inoltre, che i progetti redatti *dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti*, dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori costituiti dai comuni nonché dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni, siano firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione (...)».

La Relazione Illustrativa evidenzia quindi che l'art. 24 del Codice "*definisce da chi possano essere espletate le prestazioni relative alla progettazione...*", con ciò chiarendo che l'elenco dei soggetti affidatari ivi previsto deve ritenersi tassativo, come del resto sembra emergere dalla formulazione della norma che fa reggere l'elencazione degli stessi dal verbo "sono espletate", dando quindi certezza della tassatività della predetta elencazione (in tal senso anche Atto di Reg. n. 6/99 citato, in ordine al previgente assetto normativo di settore).

L'assegnazione dell'attività di progettazione al personale inquadrato nel profilo professionale tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, risponde evidentemente all'esigenza di garantire che tale attività sia svolta da dipendenti *comunemente* addetti a tali mansioni, quindi dotati di specifica professionalità acquisita in tale ambito.

In coerenza con quanto sopra osservato, peraltro, l'Autorità con Comunicato del 26 maggio 2021, ha fornito indicazioni in ordine all'affidamento dell'incarico di direzione lavori al personale interno all'amministrazione, sottolineando che «qualora le stazioni appaltanti intendano affidare al proprio interno le attività di direzione dei lavori, le stesse debbano individuare, prima dell'avvio della procedura, il direttore dei lavori, specificandone il nominativo. In tal caso il direttore dei lavori, in possesso dei requisiti prescritti dal legislatore per lo svolgimento dell'incarico in esame, deve essere scelto tra i dipendenti: a) dei propri uffici tecnici; b) degli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i Comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le Comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti

di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire; c) degli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge».

Quanto ai requisiti professionali richiesti ai dipendenti degli Uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, deputati allo svolgimento di attività di progettazione di lavori pubblici, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 50/2016 sopra richiamato stabilisce che «I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione», specificando altresì che «I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego».

Quindi oltre all'inquadramento dei dipendenti suddetti negli Uffici tecnici, la norma richiede che gli stessi siano in possesso di apposita abilitazione all'esercizio della professione, fornendo altresì indicazioni in ordine ai limiti dello svolgimento delle attività tecniche da parte dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.

La valutazione in ordine all'idoneità dei titoli professionali posseduti dal dipendente rispetto all'espletamento dei singoli incarichi di progettazione da affidare, è rimessa quindi, alla responsabilità e alla competenza dell'amministrazione aggiudicatrice nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 24 del Codice.

Sulla base delle considerazioni che precedono, si rimette, pertanto, a codesta stazione appaltante ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell'indirizzo generale sopra illustrato.

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente il 10 dicembre 2021